

DANIELA RANDO

VESCOVO E ISTITUZIONI ECCLESIASTICHE A TRENTO NEI SECOLI XI-XIII. PRIME RICERCHE (*)

Dire episcopato trentino significa evocare una serie di prelati di cui balzano in evidenza i tratti del signore territoriale mentre restano sfocati quelli di pastore e di capo della diocesi. Ciò è frutto di una storiografia che, riguardo al Principe-vescovo ⁽¹⁾, ha prevalentemente posto l'accento sul primo dei due termini ⁽²⁾ e che, quando si è volta al secondo, si è limitata per lo più a registrare i singoli atti del governo spirituale dei vari presuli ⁽³⁾.

Anche Hans Voltelini, in un ampio ed esemplare saggio dedicato all'amministrazione ecclesiastica della diocesi di Trento, esprime la convinzione che

(*) Si pubblica qui con leggeri ampliamenti e corredato di note, ma senza varianti sostanziali, il testo letto il 14 settembre 1984.

Nel corso del lavoro uso le seguenti sigle e abbreviazioni:

- ACTN = Archivio capitolare di Trento
BONELLI, II, IV = B. BONELLI, *Notizie storico-critiche intorno al B.M. Adelpreto vescovo*, II, Trento 1765
ID., *Monumenta ecclesiae Tridentinae*, III, pars altera, Tridenti 1765
Codex Wangianus = R. KINK, *Codex Wangianus. Urkundenbuch des Hochstifts Trient, begonnen unter Friedrich von Wangen, Bischof von Trient, fortgesetzt von seinen Nachfolgern*, Wien 1852
Notariats-imbreviaturen, I-II = H. VOLTELINI, *Die Südtiroler Notariats-imbreviaturen des 13. Jahrhunderts*, 1. Teil, Innsbruck 1899
H. VOLTELINI - F. HUTER, *Die Südtiroler Notariats-imbreviaturen des 13. Jahrhunderts*, 2. Teil, Innsbruck 1951
TUB, I-III = F. HUTER, *Tiroler Urkundenbuch, herausgegeben von der historische Kommission des Landesmuseums Ferdinandeum in Innsbruck*, I Abt.: *Die Urkunden zur Geschichte des Etschlandes und des Vintschgaus*, I-III, Innsbruck 1937-1957

⁽¹⁾ L'espressione viene qui intesa nella sua accezione più generale, avvertendo però, sulla scorta del Rogger, che il titolo di *princeps* assunse un valore specifico più tardi, e che fino al secolo XIII più significativo fu il titolo di «dux, marchio et comes»: I. ROGGER, *I principati ecclesiastici di Trento e Bressanone dalle origini alla secolarizzazione del 1236*, in *I poteri temporali dei vescovi in Italia e in Germania*, a cura di C. G. MOR e H. SCHMIDINGER, Bologna 1979, pag. 182.

⁽²⁾ È il caso di J. KÖGL, *La sovranità dei vescovi di Trento e Bressanone*, Trento 1964, e di ROGGER, *I principati ecclesiastici*.

⁽³⁾ Un esempio recente in A. COSTA, *I vescovi di Trento, Notizie-profilo*, Trento 1977.

«i vescovi di Trento si sentirono innanzitutto principi imperiali» (4), e lascia nell'ombra il ruolo da essi svolto nei confronti della realtà diocesana; inoltre, l'adozione di una prospettiva eminentemente giuridico-istituzionale non gli permette di cogliere appieno il dinamismo interno, le sollecitazioni e le interferenze cui fu sottoposto il mondo ecclesiastico, il suo nesso con la società civile.

Può avere quindi un senso proporre per Trento il tema vescovo e istituzioni ecclesiastiche, riprendendo in parte i termini di un lontano convegno di storia della Chiesa in Italia (5) le cui potenzialità non sono state ancora completamente sfruttate; tema estremamente impegnativo che, in vista di una più organica trattazione, si ha qui l'intento solo di introdurre con una prima ricognizione di dati e problemi, adottando a questo scopo una prospettiva particolare, parziale e provvisoria: dopo aver avanzato un'ipotesi interpretativa del *Selbstbewußtsein* vescovile emergente dall'opera di un vescovo trentino dell'XI secolo, si seguiranno alcuni momenti della coesistenza fra l'episcopato e gli enti ecclesiastici della diocesi, con un'attenzione particolare all'organizzazione territoriale della cura d'anime.

Agli estremi del periodo considerato si situano due vescovi, Udalrico II (1022-1055) e Federico Vanga (1207-1218), autori dei due forse maggiori «monumenti» episcopali, il Sacramentario Udalriciano e il *Liber Sancti Vigili*.

1. Udalrico II o dell'episcopalismo

Il Sacramentario che da Udalrico II (1022-1055) prende il nome, oggetto di recente edizione, riporta nel canone della messa (6), al punto del *Memento* dei morti, la prima lista a noi nota dei vescovi trentini (7), che fu anche alla base di tutte le liste successive. Certamente fondata su cataloghi più antichi, essa presenta una serie di manipolazioni che non la rendono credibile in modo assoluto e che ne hanno fatto oggetto di lunghe discussioni. Appunto la sua problematicità, che significa anche non neutralità, verrà qui considerata, cercando di scoprirne eventuali implicite «intenzioni».

(4) H. VOLTELINI, *Beiträge zur Geschichte Tirols*, I: *Zur geistlichen Verwaltung der Diocese Trient im 12. und 13. Jahrhundert*, «Zeitschrift des Ferdinandeums für Tirol und Voralberg», III F., 33 (1889), pag. 6: «Die Bischöfe von Trient fühlten sich zunächst als Reichsfürsten; von den Kaisern empfingen sie die Investitur, sie waren eifrig bestrebt, von denselben immer neue Privilegien zu erwerben».

(5) *Vescovi e diocesi in Italia nel Medioevo (sec. IX-XIII)*, *Atti del secondo convegno di storia della Chiesa in Italia* (Roma, 5-9 sett. 1961), Padova 1964, pag. VII.

(6) *Monumenta liturgica ecclesiae Tridentinae saeculo XIII antiquiora*, curantibus F. DELL'ORO - H. ROGGER, I: *Testimonia chronographica ex codicibus liturgicis. studia et editio*, paravit H. ROGGER, adlaborantibus B. BAROFFIO - F. DELL'ORO, Trento 1983, pagg. 221-225.

(7) L'«ordo episcoporum sanctae Tridentinae ecclesiae» è seguito da altri *ordines* e viene a sostituire un vero e proprio *liber vitae* la cui particolarità sta appunto nell'essere inserito nel *Memento* dei morti: *Monumenta*, I, pagg. 3-8.

Va detto preliminarmente che, non disponendo di altre liste precedenti, è difficile discernere nel catalogo quanto sia stato ereditato e quanto risalga a Udalrico II e alla sua opera redazionale. Si procederà dunque prima a isolare gli elementi caratteristici del catalogo per poi verificarne la paternità.

Un primo rilievo da fare sulla lista riguarda la volontà che da essa traspare di riaffermare la continuità della successione vescovile⁽⁸⁾. Gli spostamenti e gli sdoppiamenti di nomi, opportunamente individuati e segnalati dal Rogger⁽⁹⁾, rientrano infatti nella prospettiva di chi intende a tutti i costi riempire i vuoti e spingere il più indietro possibile nel tempo le radici della sua cattedra per affermarne l'autorevolezza⁽¹⁰⁾. L'allungamento della lista episcopale verso l'alto sembra a tutta prima mortificare s. Vigilio, l'esponente più illustre della cattedra trentina, il quale è costretto a scendere dal terzo al 18° posto. Ma tale spostamento è poco significativo, poiché il martire trentino viene ugualmente riconosciuto come pietra miliare della lista, come colui che a essa dà un senso. Infatti, i 17 vescovi che lo precedono vi assumono un significato in quanto sono suoi predecessori («Hi decem et septem non meritis beatum Vigilium precedentes in eadem ecclesia sacerdotes et episcopi extiterunt»)⁽¹¹⁾, e anche per i suoi successori s. Vigilio resta un referente ideale; così Iltigario è sì il 43° dall'inizio, «a beato autem Uigilio uicesimus sextus»⁽¹²⁾, mentre nella contemporanea *Lettera di s. Vigilio*, sulla quale si ritornerà, il vescovo Odescalco e lo stesso Udalrico II sono computati, in base alla numerazione del catalogo, rispettivamente come il 28° e il 42° «post migrationem beati Vigilii»⁽¹³⁾.

Ancora nel catalogo, l'abile concordanza dei numeri - dal primo vescovo a s. Vigilio intercorrono 17 vescovi come fra Iltigario e Udalrico II -, opportunamente segnalata⁽¹⁴⁾, fa risaltare il ruolo di novello Vigilio che Udalrico II impara, il quale appunto con un'invocazione al martire chiude la lista⁽¹⁵⁾.

Un'attenzione tutta particolare viene riservata nel catalogo agli interventi edilizi nella cattedrale, ricordata come «ecclesia martyris»⁽¹⁶⁾. L'importanza ad essi annessa è sottolineata dal fatto che questa è l'unica digressione che l'ispira-

(8) Su questa preoccupazione, comune ai cataloghi episcopali e alle «gesta episcoporum», M. SOT, «Gesta episcoporum», «gesta abbatum», Turnhout 1981, pag. 16.

(9) *Monumenta*, I, pagg. 33-49.

(10) Il desiderio di anticipare l'origine della chiesa trentina per avvicinarla all'epoca apostolica è ipotizzato già dal ROGGER, *Monumenta*, I, pag. 35.

(11) *Ib.*, pag. 221. Per il commento a questa postilla pagg. 13-14, nota 29.

(12) *Ib.*, pag. 223.

(13) TUB, I, 13, pagg. 7 e 10.

(14) *Monumenta*, I, pag. 223: «Uodalricum autem secundum qui nunc est... tantis successoribus (Hyltigarius) antecedit, quanti ante beatum Vigilium extiterunt, id est decem et septem».

(15) *Ib.*, pag. 223: «Patris Uodalrici miserere beate Uigilii».

(16) Secondo l'ipotesi del Rogger fu nel secolo IX che la basilica di S. Vigilio assunse le funzioni di cattedrale: *Monumenta*, I, pag. XVII e 42. Sul rapporto fra cattedrale e memoria del protovescovo, da ultimo C. D. FONSECA, «Ecclesia matrix» e «Conventus civium»: l'ideologia della Cattedrale nell'età comunale, in *La pace di Costanza 1183. Un difficile equilibrio di poteri fra società italiana ed impero*, Milano-Piacenza, 27-30 aprile 1983, Bologna 1984, pag. 147.

tore del catalogo si permette, e non a caso anche qui spicca, insieme all'azione di Iltigario, quella di Udalrico, che «criptam fundavit, altare vero revelavit totamque ecclesiam in melius mutat» (17).

Non si può non ritenere proprio di Udalrico II questo interesse per l'«ecclesia martyrìs», le sue reliquie e le sue miglìorie, che scavi recenti vanno del resto confermando (18). Anche se si riconoscono come ovvie e tradizionali per un vescovo tali attenzioni nei confronti della propria chiesa (19), resta il fatto che nel catalogo Udalrico o chi per esso sentì il bisogno di farvi riferimento, e un riferimento del tutto esclusivo e privilegiato. Non è un caso se i continuatori della lista, nel riprendere il suo esempio, lo arricchiranno con annotazioni diverse finendo così col ridurre la specificità degli interventi nella cattedrale (20).

Ugualmente udalriciana sembra essere l'arte combinatoria con cui i numeri e le corrispondenze diventano significanti, sia perché grazie a essi, insieme a s. Vigilio, anche Udalrico diventa un termine di riferimento essenziale, sia perché la *Lettera di s. Vigilio*, sempre di redazione udalriciana, rivela lo stesso gusto per i numeri (21), che trovano anche qui il loro punto di partenza in s. Vigilio.

Riguardo infine agli spostamenti e agli sdoppiamenti di nomi non ci sono elementi sufficienti per attribuirne la paternità a Udalrico, anche se le manipolazioni e le incertezze cronologiche proprie della *Lettera di s. Vigilio* possono indurre a pensare che anche il catalogo fu da lui rimaneggiato (22).

Appunto la cosiddetta *Lettera di s. Vigilio*, o più correttamente il «breve de dotis et decimis Sancte Marie virginis de plebe Caldare» (23), risalente alla stessa epoca e anch'essa oggetto di profondi interventi da parte del suo redattore, fornisce nuovi elementi per valutare il catalogo episcopale così strutturato. In essa si narra la consacrazione, la dotazione e la deposizione delle reliquie nella pieve di Caldaro e nelle chiese di Altenburg e di Termeno (quest'ultima di fondazione privata), si enumerano i diritti di decima della prima e si richiama la soggezione a essa delle seconde. Il tutto con una cronologia estremamente contraddittoria.

Acutamente analizzata dallo Huter, la *Lettera* si rivela un agglomerato di documenti e notizie, rinnovati ma al tempo stesso «innovati», cioè manipolati, su richiesta di Udalrico II, allo scopo di difendere i diritti della chiesa trentina sulla pieve di Caldaro contro le pretese di laici che, secondo lo Huter, erano

(17) *Monumenta*, I, pag. 223.

(18) I. ROGGER, *Scavi e ricerche sotto la cattedrale di Trento*, «Studi trentini di scienze storiche», 53 (1974), pagg. 405-406.

(19) Specie se era il luogo di sepoltura dei vescovi: SOT, «*Gesta episcoporum*», pag. 19.

(20) Si vedano gli esempi di Altemanno e Federico Vanga: *Monumenta*, I, pagg. 224-225.

(21) La coincidenza è già stata segnalata dal Rogger (ib., pag. 13).

(22) *Ib.*

(23) Così viene indicata dal diacono Ermagora che la redasse: TUB, I, 13, pag. 10.

forse i conti di Flavon⁽²⁴⁾. Allora si fece innanzitutto appello al vescovo martire Vigilio. Era forse per esaltarne il carisma che lo si presentava operante in unità d'intenti con Ermagora, il santo che la leggenda voleva discepolo di s. Marco e che conosceva particolare fortuna in area aquileiese⁽²⁵⁾. Fu dunque Vigilio colui che «primitus propriis sumptibus et summatibus ordinavit plebem de Caldare»⁽²⁶⁾; fu lui a delimitarne il piviere, indicando ad una ad una le ville che dovevano pagare la decima; fu per suo tramite infine che dei laici cedettero alla pieve la cappella di Termeno e la dote di Altenburg.

Fondazione a spese dell'episcopato, soggezione delle cappelle, diritti di decimazione. Che un vescovo definisse le decime spettanti a una chiesa non era cosa inusuale⁽²⁷⁾; ma che le decime fossero fra gli interessi maggiori di colui che all'epoca di Udalrico redigeva la *Lettera* risulta evidente dall'inserzione in essa del «documento di Odescalco»⁽²⁸⁾: con tale atto il vescovo omonimo (855-864) investiva Reginardo da Fornace dei 3/4 della decima della pieve di Caldaro lasciando a disposizione di quest'ultima il quarto restante, quarto di cui venivano poi determinati i redditi corrispondenti.

Nel «documento di Odescalco», costruito con una cronologia inattendibile e una terminologia più tarda rispetto alla sua pretesa datazione⁽²⁹⁾, si prospettava una cessione delle decime temporanea, in quanto limitata alla durata della vita di Odescalco, e del tutto eccezionale perché attuata in tempi calamitosi - recrudescenza del maligno, invasioni ungarie, lotte di successione per l'impero -, quando cioè «orta erat magna persecutio contra episcopos et clericos, ita ut multe ecclesie destructe erant per totam Italiam et episcopi complures expulsi», al punto che il vescovo non era più in grado di difendere il proprio patrimonio⁽³⁰⁾. Il senso della costruzione, nell'XI secolo, di un tale documen-

(24) F. HUTER, *Der sogenannte Vigiliusbrief. Ein Beitrag zur Geschichte des älteren Urkundenwesens der Bischöfe von Trient*, «Mitteilungen des österreichischen Instituts für Geschichtsforschung», 50 (1936), pag. 35-67. Sulla *renovatio-innovatio*, pagg. 64-65; sui motivi della sua redazione, individuati con qualche perplessità, pag. 64.

(25) Nel 1031, alla presenza anche di Udalrico II, il patriarca Poppone consacrò la cattedrale aquileiese aggiungendo definitivamente alla sua dedicazione a s. Maria quella ai ss. vescovi Ermagora e Fortunato. Sul significato di tale dedicazione C. VIOLANTE - C. D. FONSECA, *Ubicazione e dedicazione delle cattedrali dalle origini al periodo romanico nelle città dell'Italia centro-settentrionale*, in *Il Romanico pistoiese nei suoi rapporti con l'arte romanica dell'Occidente*, Pistoia 1966, pag. 330, nota 87 e pag. 342.

(26) TUB, I, 13, pag. 6.

(27) Lo Huter ne trova attestazioni risalenti fino al secolo IX per l'arcidiocesi di Treviri: HUTER, *Der sogenannte Vigiliusbrief*, pag. 55.

(28) TUB, I, 13, pag. 7. Commento in HUTER, *Der sogenannte Vigiliusbrief*, pagg. 47-52.

(29) *Ib.*, pagg. 47-49. Alle osservazioni dello Huter sul termine *pseudum* si può aggiungere anche che l'assegnazione dei 3/4 della decima al vescovo, con la riserva di un quarto alla pieve, è attestata a partire dal terzo decennio dell'XI secolo: C. E. BOYD, *Tithes and Parishes in Medieval Italy. The Historical Roots of a modern Problem*, Ithaca-New York, 1952, pag. 119.

(30) Odescalco cedeva infatti a Reginardo i tre quarti della decima «ut esset defensor sancte ecclesie de Caldare, quia non valebat (scil. Uoldelsalvus) eam defendere contra barbaros et insidiatos, qui volebant destruere eam» (TUB, I, 13, pag. 7).

to starebbe allora nell'ammettere l'esistenza di investiture di decime a laici, ma nel rivendicarne al tempo stesso la revocabilità e l'eccezionalità; come a dire: se un tempo ciò era lecito, ora non più; le decime dovevano tornare alle Chiese.

Nella *Lettera di s. Vigilio* c'era complessivamente un tentativo di difesa della pieve di Caldaro sul piano sia temporale (decime) sia giurisdizionale (soggezione delle cappelle), tentativo che passava però attraverso il riconoscimento del legame con l'episcopio (s. Vigilio). Cioè, ricostituire la compattezza dell'ambito pievano contro le pretese laiche nei riguardi sia delle decime sia delle chiese private significava al tempo stesso assicurare il carattere «episcopale» della chiesa pievana, rivendicarne la dipendenza «ex officio» dal vescovo⁽³¹⁾.

Non meraviglia che tale azione di recupero fosse attuata dall'episcopio trentino alla metà dell'XI secolo, quando cioè laici e monasteri rappresentavano quelle forze centrifughe che tramite il sistema della chiesa privata e l'essenzione minacciavano l'autorità vescovile, la quale a sua volta aveva tutte le intenzioni di riaffermarsi sul territorio diocesano⁽³²⁾. Se in diocesi trentina non ci furono monasteri in grado di fondare o acquisire chiese dato che il monastero di S. Lorenzo, pur ammettendone la preesistenza rispetto alla sua prima attestazione (1146), non ebbe storia fino al secolo XII⁽³³⁾, e se d'altra parte anche l'intervento nella *cura animarum* da parte di monasteri extradiocesani appare limitato⁽³⁴⁾, testimone eloquente dell'ingerenza laica è la *Lettera*, che nella tetra *narratio* del «documento di Odescalco» denuncia in qualche modo il nesso fra investiture a laici, debolezza dei vescovi e violenza nei loro confronti.

Catalogo vescovile e *Lettera di s. Vigilio* sembrano a questo punto concordare dal punto di vista ideologico e dell'azione concreta; nel catalogo, l'esaltazione del vescovo martire Vigilio, il ruolo di suo emulo impersonato da Udalrico, l'importanza data agli interventi edilizi nella cattedrale e le stesse migliorie da quest'ultimo apportate; nella *Lettera*, l'*innovatio* di documenti antichi per ricostruire l'ambito di una pieve e riaffermarne il carattere episcopale, sembrano tutti indizi significativi della volontà «restauratrice» di Udalrico: una volon-

(31) Sulla consapevolezza del legame d'ufficio della pieve con il vescovo si sofferma ampiamente C. VIOLANTE, *Le strutture organizzative della cura d'anime nelle campagne dell'Italia centro-settentrionale (secoli V-X)*, in *Cristianizzazione ed organizzazione ecclesiastica delle campagne nell'Alto Medioevo: espansione e resistenze*, II, Spoleto 1982, pag. 1059 seg., 1065 seg., 1115-1116, e particolarmente per l'epoca che qui interessa pag. 1142.

(32) C. VIOLANTE, *Pievi e parrocchie nell'Italia centro-settentrionale durante i secoli XI e XII*, in *Le istituzioni ecclesiastiche della «societas christiana» nei secoli XI-XII. Diocesi, pievi e parrocchie. Atti della sesta settimana internazionale di studio (Milano, 1-7 settembre 1974)*, Milano 1977, pagg. 653-654. ID., *Il monachesimo cluniacense di fronte al mondo politico ed ecclesiastico (sec. X e XI)*, (1960), ora in ID., *Studi sulla cristianità medioevale. Società, istituzioni, spiritualità*, raccolti da P. ZERBI, Milano 1972, pagg. 21-22.

(33) V. infra, testo corrispondente alla nota 80.

(34) Si veda il contributo di G. JENAL, *Die Klosterlandschaft in Trentino-Alto Adige im Früh- und Hochmittelalter*, nel primo volume di questi atti.

tà di esaltare l'immagine, il potere, la materiale cattedra vescovile perfettamente in linea con le tendenze di quella che Violante chiama l'età del primo episcopalismo⁽³⁵⁾.

In questa prospettiva, l'iniziativa di Udalrico II di promuovere la compilazione di un Sacramentario potè pure essere stimolata da un avvenimento particolare: la tumulazione nel duomo di Trento del duca di Svevia Ermanno IV (1038) potè cioè, come giustamente osserva il Rogger, spingere a riformulare le liste memoriali conservate nella cattedrale per inserirvi il nome del defunto e dei suoi familiari, fornendo con ciò l'occasione per riscrivere l'intero Sacramentario⁽³⁶⁾. Tuttavia, la redazione di quest'ultimo *ex novo* sembra l'espressione più alta di un'opera di riordino e riorganizzazione della Chiesa trentina che Udalrico coscientemente perseguì: non a caso questi, sia nel catalogo sia nella *Lettera di s. Vigilio*, invece di ricorrere alla formula stereotipa «ego... episcopus licet indignus», si sottoscrive con fierezza «ego... qui statum ecclesie Sancti Uigilii disposui»⁽³⁷⁾.

Ma l'opera di Udalrico fu resa possibile anche dal collegamento organico stabilito con l'impero: nel 1027 egli ottenne da Corrado II il riconoscimento dei diritti temporali sull'area dell'antico ducato longobardo trentino e le contee di Bolzano e Venosta; nel 1045 fu «missus dominicus» per Enrico III, col quale partecipò al concilio di Pavia l'anno seguente e al fianco del quale fu nel 1047 a Ravenna, in occasione di un placito⁽³⁸⁾. Se, come è stato notato, l'azione politico-ecclesiastica imperiale ancora con Enrico III non poteva prescindere dagli episcopi e anzi guardava ad essi come a un punto di riferimento essen-

(35) VIOLANTE, *Le strutture organizzative*, pagg. 1124 e 1142. Sull'episcopalismo VIOLANTE - FONSECA, *Ubicazione e dedicazione*, pagg. 343-344; C. VIOLANTE, *La chiesa bresciana nei secoli IX e X*, in *Storia di Brescia*, I: *Dalle origini alla caduta della signoria viscontea* (1426), Brescia 1963, pagg. 1029-1031, a proposito del vescovo di Brescia Landolfo; FONSECA, «*Ecclesia matrix*», pagg. 146-148.

(36) *Monumenta*, I, pagg. 8-9 e 133. Secondo Gerd Althoff, che il Rogger riprende, l'interesse vivissimo per la memoria propria e dei defunti motivò la compilazione *ex novo* di un Sacramentario che incorporasse definitivamente le liste memoriali, il cosiddetto Dittico (G. ALTHOFF, *Gebetsdenken für Teilnehmer an Italienzügen. Ein bisher unbeachtetes Trientner Diptychon*, «*Frühmittelalterliche Studien*», 15, 1981, pagg. 39-40). Confesso di non vedere la necessità di riscrivere un intero codice solo per immettere il Dittico, che avrebbe potuto continuare a sussistere autonomamente come accadde altrove. Tanto più che, se si esclude la lista episcopale, scritta questa sì di getto, il Dittico presenta due momenti di redazione distinti, anche se riconducibili alla stessa epoca e forse addirittura alla stessa mano: se l'obiettivo era quello di riformulare le liste memoriali e incorporarle al codice per perpetuarne la memoria, perché scrivere solo successivamente, nella lista dei vescovi delle altre diocesi, un gruppo di nomi sicuramente già presenti nelle liste primitive? Perché aggiungere solo in questa seconda fase un foglio con l'«ordo laicorum», anch'esso comprendente persone già morte anche da trent'anni, foglio che veniva a interrompere la continuità del testo originario? Quali che fossero i criteri ispiratori del Dittico, la frammentarietà e l'oscurità del disegno parrebbero escludere che le liste memoriali fossero lo scopo primario di chi scriveva il Sacramentario, e spingono a valutare quest'ultimo in una prospettiva più ampia, «monumentale», secondo i suggerimenti di J. LE GOFF, *Documento/monumento*, in *Enciclopedia Einaudi*, Torino 1978, pag. 46.

(37) *Monumenta*, I, pag. 223; TUB, I, 13 (da quest'ultimo doc. è tratta la citazione).

(38) *Monumenta*, I, pagg. 50-51, e bibliografia ivi citata.

ziale per la realizzazione del programma riformistico ⁽³⁹⁾, l'episcopato trentino acquistava oltre a ciò un'importanza del tutto particolare per la sua funzione di cerniera fra la Germania e l'Italia ⁽⁴⁰⁾. Tutto ciò contribuiva a rafforzare il protagonismo vescovile.

2. *Le pievi*

L'organizzazione plebana vigente nella diocesi trentina presentava una particolarità in Val di Non, e cioè un arcipresbiterato raggruppante dieci pievi, accostato dal Voltelini all'arcidiaconato ⁽⁴¹⁾, circoscrizione minore della diocesi tipica dell'Europa settentrionale che però studi recenti stanno individuando anche nell'Italia nord-orientale ⁽⁴²⁾.

La prima lista di pievi, risalente al 1295, ne enumera una settantina ⁽⁴³⁾. Secondo il Rogger la lista rispecchia sostanzialmente la situazione dei secoli precedenti ⁽⁴⁴⁾ la stabilità della quale, caratteristica peraltro delle valli alpine e delle pievi di montagna ⁽⁴⁵⁾, uno studio puntuale potrà verificare e precisare. Qui tuttavia non interessa tanto inseguire il problema delle pievi e delle parrocchie quanto stabilire i loro concreti rapporti con l'ordinario diocesano.

Nel XII secolo due pievi dipendevano dal monastero di S. Lorenzo, una dalla canonica di S. Michele all'Adige e tre dal capitolo cattedrale ⁽⁴⁶⁾, mentre la stragrande maggioranza rimaneva di collazione episcopale ⁽⁴⁷⁾.

La persistenza del monopolio vescovile sul meccanismo di elezione del pievano, che in area trentina veniva definito *archipresbyter*, unita alla pretesa di mantenere il controllo tanto capillare da interferire perfino nell'elezione dei chierici viventi presso la pieve, risulta da uno statuto emanato nel 1208 dal vescovo Federico Vanga. In esso si vietava ai chierici della diocesi di eleggere «decanos, archipresbiteros, confratres» in quanto tale *electio* era prerogativa vesco-

⁽³⁹⁾ O. CAPITANI, *Immunità vescovili ed ecclesiologia in età «pregregoriana» e «gregoriana». L'avvio alla «restaurazione»*, Spoleto 1966, pagg. IX e 112.

⁽⁴⁰⁾ L'episcopato trentino fu uno dei «pilastri fondamentali della politica italiana di Enrico III»: C. VIOLANTE, *Aspetti della politica italiana di Enrico III prima della sua discesa in Italia*, (1952) ora in Id., *Studi sulla cristianità*, pag. 271.

⁽⁴¹⁾ VOLTELINI, *Beiträge*, pagg. 115-117 e doc. 7.

⁽⁴²⁾ A. RIGON, *Organizzazione ecclesiastica e cura d'anime nelle Venezie. Ricerche in corso e problemi da risolvere*, in *Pievi e parrocchie in Italia nel basso Medioevo (sec. XIII-XV)*, Atti del VI convegno di storia della Chiesa in Italia (Firenze, 21-25 settembre 1981), Roma 1984, II, pagg. 708-709.

⁽⁴³⁾ P. SELLA - G. VALE, *Rationes decimarum Italiae nei secoli XIII e XIV. Venetiae-Histria, Dalmatia*, Città del Vaticano 1941, pagg. 299-315.

⁽⁴⁴⁾ *Monumenta*, I, pag. XVII.

⁽⁴⁵⁾ VIOLANTE, *Pievi e parrocchie*, pag. 650-651; G. ANDENNA, *Alcune osservazioni sulla pieve lombarda tra XIII e XV secolo*, in *Pievi e parrocchie*, cit., pag. 682.

⁽⁴⁶⁾ V. infra, testo corrispondente alle note 92-97, 100 e 129.

⁽⁴⁷⁾ Sui diritti di giuspatronato, documentati tardi, e limitatamente all'area sudtirolese, VOLTELINI, *Beiträge*, pagg. 76 e 106.

vile⁽⁴⁸⁾. La cosa è notevole perché, pur nella scarsità di notizie, si ritiene generalmente che nell'elezione dei pievani finirono per intervenire forze diverse, dal patrono - laddove c'era - al clero della chiesa pievana, ai rettori delle chiese dipendenti⁽⁴⁹⁾. Ed è notevole perché, stando alle dichiarazioni dei testimoni che nel 1229 ricordavano lo statuto, il Vanga non intendeva riesumare una norma caduta in desuetudine ma ribadire una prassi vigente almeno dai tempi del vescovo Salomone (1173-1183)⁽⁵⁰⁾ e formalmente rispettata ancora nel 1240⁽⁵¹⁾. Era dunque ancora chiara la coscienza del carattere vescovile delle pievi in quanto chiese appartenenti «ex officio» al vescovo. Ma al tempo stesso si faceva strada la tendenza all'emancipazione, come dimostrano i contrasti che punteggiarono la prima metà del Duecento: 1203, lite con i confratelli di Nago, durante la quale il vescovo Corrado affermò la «plenam potestatem... supra ecclesias ponendi archipresbiteros et ordinandi negotia ecclesiarum eiusdem episcopatus ad suam voluntatem»⁽⁵²⁾; 1229, lite con la pieve di Arco per l'elezione di alcuni *scolares*⁽⁵³⁾; 1236, lite per l'elezione dell'arciprete di Ledro⁽⁵⁴⁾; 1240, lite per la mancata accoglienza del candidato episcopale nella *fraternitas* della pieve di Tione⁽⁵⁵⁾.

Quel che colpisce di queste liti è la loro concentrazione nella zona trentina della diocesi. Il fatto che nel 1214 il vescovo Vanga avesse dovuto ottenere l'assenso preventivo del pievano di Mori e del cappellano di Ala per rendere esente l'ospedale di S. Margherita fra Marco e Ala⁽⁵⁶⁾, mentre tre anni prima aveva potuto tranquillamente sottoporre la pieve di Ritten all'ospedale di Lengmoos⁽⁵⁷⁾, rafforza l'impressione di una diversa tenuta della rete plebana, a maglie più larghe e labili nella zona alpina rispetto all'agguerrito meridione.

Dare un senso a questa diversità e motivare la maggiore combattività delle

(48) *Ib.*, doc. 2, pag. 164.

(49) VIOLANTE, *Pievi e parrocchie*, pagg. 751-753, sull'elezione del pievano di Nogara (diocesi di Verona) nel 1146, secondo una procedura con un certo carattere ufficiale. Sull'elezione dell'arciprete, D. KURZE, *Pfarrerwahlen im Mittelalter. Ein Beitrag zur Geschichte der Gemeinde und des Niederkirchenwesens*, Köln-Graz 1966, pagg. 108-111.

(50) VOLTELINI, *Beiträge*, doc. 2, pag. 166, testimonianza del canonico Zanebello.

(51) Quell'anno la pieve di Tione aveva accolto dei chierici senza l'autorizzazione del vescovo negando anzi la *fraternitas* a colui che dal vescovo era stato espressamente indicato, incorrendo per questo nella scomunica. L'accordo successivo rispettava le disposizioni vescovili del 1208, giacché l'arciprete accolse il chierico indicato dal vescovo e solo successivamente gli altri, dopo che essi ebbero rinunciato alla prima nomina e furono formalmente investiti dal vescovo (*Codex Wangianus*, 179).

(52) VOLTELINI, *Beiträge*, doc. 1, pagg. 161-162.

(53) In questa occasione venne ricordato lo statuto del 1208 e il procuratore del vescovo Gerardo rivendicò all'episcopato lo «ius instituendi et destituendi archipresbyteros, plebanos, fratres et clericos in ecclesiis Tridenti et diocesi sua...»: A. MAZZETTI, *Pel solenne ingresso... Cenni storici sulle antiche relazioni fra queste due città, con lettere inedite del cardinale Francesco Sfondrati cremonese*, Milano 1831², pagg. 41-46; VOLTELINI, *Beiträge*, doc. 2.

(54) *Notariats-imbreviaturen*, I, 411.

(55) *Doc. cit. supra*, nota 51.

(56) *Codex Wangianus*, 123.

(57) *Ib.*, 94.

pievi meridionali è difficile, giacché si tratterebbe di comprendere la realtà plebana in tutte le sue molteplici valenze accogliendo le indicazioni emerse dal recente convegno di storia della Chiesa in Italia dedicato alle pievi e alle parrocchie⁽⁵⁸⁾. Ma la documentazione disponibile e lo stato degli studi limitano inevitabilmente le possibilità d'indagine, lasciando solamente intuire i diversi interessi che attorno a una pieve potevano gravitare. Esistono ad esempio testimonianze scarse ma significative a proposito dell'avvocazia laica: certamente prima del 1177 i conti di Appiano disponevano dell'avvocazia sulla pieve del Giovo⁽⁵⁹⁾; nel 1189 il vescovo Corrado offriva in uno scambio con i conti di Appiano e di Ultimo la *curia* di Naturns, che era stata refutata da Arpo da Cles, «cum terris, hominibus, macinatis, advocaciis ecclesiarum et cum omni iure»⁽⁶⁰⁾; nel 1208 Engelpreto da Beseno vendeva per 6000 lire vari possessi e diritti fra i quali l'avvocazia del plebato e l'intera decimazione di Volano⁽⁶¹⁾; Giacomo da Lizzana e i Valwenstein erano infine avvocati rispettivamente della chiesa di S. Martino sopra Castelbarco (1220) e della pieve di Keller (1237)⁽⁶²⁾.

Un primo dato riguarda dunque la diffusione dell'istituto avvocaziale, che emerge raramente dai documenti ma che forse era considerato implicitamente in molti di essi⁽⁶³⁾. Un secondo elemento riguarda il nesso fra avvocazia e diritto di decimazione. Messo in luce dal Violante a proposito dei feudi di pieve lombardi⁽⁶⁴⁾, tale nesso potrebbe essere individuato anche in area trentina. Infatti nella *Lettera di s. Vigilio* il vescovo Odescalco concedeva a Reginardo da Fornace i 3/4 della decima di Caldaro, che era poi la porzione della decima al vescovo spettante⁽⁶⁵⁾, «ut esset defensor ecclesie, ne destrueretur»⁽⁶⁶⁾. L'espressione fa pensare a una relazione diretta decima-avvocazia, non necessariamente stabilita all'epoca di Odescalco ma certo ancora valida all'epoca di Udalrico II (1022-1055). E come la decima⁽⁶⁷⁾, anche il diritto di avvocazia con il tempo finì per assumere un significato «prediale», cioè divenne una per-

⁽⁵⁸⁾ *Pievi e parrocchie*, cit., e particolarmente C. VIOLANTE, *Sistemi organizzativi della cura d'anime in Italia tra Medioevo e Rinascimento. Discorso introduttivo*, ib., pagg. 13 e 15-16.

⁽⁵⁹⁾ TUB, I, 221.

⁽⁶⁰⁾ TUB, I, 449. Nella refuta di Arpo da Cles si parla invece di «ecclesias, advocatias, vasallos...» (ib., 438).

⁽⁶¹⁾ F. LEONARDELLI, *Economia e territorio in area trentina tra XII e XIII secolo (sulla base di 155 documenti trascritti e pubblicati)*, Università di Padova, Istituto di Storia medievale e moderna, e di Paleografia e diplomatica, a.a. 1976-1977, II, doc. 61 (anche in *Codex Wangianus*, 73).

⁽⁶²⁾ TUB, II, 667; *Notariats-imbreviaturen*, I, 744 e 777.

⁽⁶³⁾ Non sempre nelle investiture, refute o vendite ci si preoccupava di specificare le pertinenze e i diritti del feudo oggetto di transazione, v. ad esempio *Codex Wangianus*, 24; TUB, II, 608; LEONARDELLI, *Economia e territorio*, II, doc. 150 (regesto in TUB, II, 732). Anche nella refuta di Arpo da Cles il riferimento alle avvocazie rimane generico (doc. cit. supra, nota 60).

⁽⁶⁴⁾ VIOLANTE, *Pievi e parrocchie*, pagg. 765-770.

⁽⁶⁵⁾ Ib., pagg. 717 e 765.

⁽⁶⁶⁾ TUB, I, 13, pag. 7.

⁽⁶⁷⁾ BOYD, *Tithes and Parishes*, pag. 140.

tinenza dei singoli fondi oggetto insieme ad essi di transazione. Lo farebbe pensare un documento del 1201 in cui venne refutato un vigneto «preter eiusdem pecie terre cum vineis advocaciam», e un atto del 1213 riguardante un'investitura comprendente anche l'«advocatia trium mansorum iacentium ad partes Bauzani» (68).

Non è qui il caso di seguire, come ha fatto il Violante, il processo di territorializzazione dell'avvocazia e la sua possibile incidenza nella costruzione di signorie territoriali o il suo nesso con la graduale promozione delle cappelle, né di verificare il peso della circoscrizione plebana - che pure in area trentina ebbe una forte rilevanza civile (69) - e dei suoi ambiti minori nel processo di progressiva organizzazione territoriale (70); si può peraltro sottolineare che anche in area trentina l'avvocazia, annoverata fra i redditi patrimoniali e le bannalità oggetto di transazione, poté diventare uno dei diritti signorili esercitati su un determinato territorio (71), come dimostra appunto il caso della *curia* di Naturns, e che con essa altri diritti e proventi di natura sacramentale furono ricercati come mezzi per ricomporre un potere frantumato. Esempio è a questo proposito il caso di Ropreto da Salerno, che godeva dell'*honoris* e della *ratio archidiaconatus* presso la pieve di Cembra (72) insieme alla «iurisdictionem faciendi ratio in Cembra et in suo plebatu» concessagli dal vescovo, e alla decima di Cembra di cui era stato investito dai conti di Appiano (73).

Sarebbe anche importante, per misurare l'ingerenza laica e il peso dell'elemento locale, poter dare un volto ai chierici beneficiati, individuandone i legami con le comunità, i signori del luogo e quindi con il vescovo. Talvolta tali legami si possono intuire, come nel caso dell'arciprete eletto dai confratelli di Ledro e contestato dal vescovo (1236), appartenente alla famiglia dei signori di Arco; oppure nel caso dei *milites* Bissolo da Caldaro, un membro dei quali, Varimberto, fu nominato dal vescovo provvisore della chiesa di S. Florian di Laag, mentre un altro, Nicola, fu «sindicus et procurator» della comunità di Caldaro (74). Lo stato attuale delle ricerche non rende tuttavia possibile

(68) TUB, II, 531 e 639. Non è chiaro di che tipo di advocazia, se legata all'episcopato o alla chiesa plebana, qui si tratti. Il suo significato prediale è comunque chiaro.

(69) Proprio da un lavoro del Papaleoni sulle pievi trentine come «circoscrizioni politiche» e distretti economico-fiscali (G. PAPALEONI, *Le più antiche carte delle Pievi di Bono e di Condino nel Trentino, 1000-1350*, «Archivio storico italiano», s.V., 7, 1891, dispensa II, pag. 240), prende le mosse G. SANTINI, «I comuni di pieve» nel medioevo rurale. *Contributo alla storia dei comuni rurali*, Milano 1964, pag. 3. Ma il problema è tutto da riconsiderare.

(70) VIOLANTE, *Pievi e parrocchie*, passim.

(71) Il Violante porta l'esempio dell'avvocazia esercitata dai Baggio sulla villa di Garbagnate Marcido come un diritto signorile fra gli altri (sec. XII): VIOLANTE, *Pievi e parrocchie*, pag. 768.

(72) Il testo che cita questi diritti non è molto chiaro: nel 1214 Ropreto dichiarava tutto ciò che in varie località teneva in feudo dall'episcopato «cum omni honore et racione archidiaconatus, taliter quod dominus archidiaconus ubi apud plebem Sancte Marie de Cimbria in duobus partibus cum VII equis et superfluum et omni iure dominus Ropretus debet habere»: TUB, II, 667.

(73) TUB, II, 806.

(74) TUB, III, 1135-1136, 1139 per Varimberto; 1215 per Nicola. Giovanni Bissolo nel 1231 è tra i «nobiles et de nobili... macinata et omnes... milites et de genere militum» appartenenti alla «macinata» del conte Odolrico di Ultimo (ib., 946).

completare il quadro, sicché si può solo avanzare l'ipotesi che, pur controllando la quasi totalità dei benefici, i vescovi nell'assegnarli vennero di fatto condizionati da fattori diversi, e che non sempre la dignità del candidato fu determinante, come dimostra il caso dello stesso Varimberto Bissolo, scomunicato in un primo momento perché «de bonis et rebus ecclesie Sancti Floriani abstulerat» e successivamente investito della *fraternitas* oltreché dell'incarico di provvisore nella stessa chiesa (75).

Al notaio Oberto che rogava negli anni Trenta del Duecento scappa di scrivere talvolta *plebenda* e non *prebenda*, *prebatus*, *prebanus* invece di *plebatus* e *plebanus* (76), contaminazione significativa fra termini etimologicamente estranei ma resi affini da una mentalità che non coglieva più il termine *plebs* nella sua originaria pregnanza, ossia come comunità di fedeli, confondendolo ormai con le sue rendite.

3. *Fra vescovo e conti: il monachesimo riformato e la vita canonica*

È difficile poter delineare una *Klosterpolitik* vescovile non solo perché la documentazione è scarsissima, ma anche perché il numero delle fondazioni fu ridotto, limitato come fu a un monastero risorto sulla metà del XII secolo e a due canoniche nate nello stesso periodo: il monastero di S. Lorenzo, riformato nel 1146 (77) ma fino a quel momento ignorato dalle fonti, la canonica regolare di S. Michele all'Adige, la cui chiesa fu consacrata nel 1145 (78) e la canonica regolare di S. Maria in Au, fondata prima del 1166 (79).

Fu dunque nel ventennio 1145-1166 che si costituì l'intelaiatura monastico-canonica della diocesi, inquadrabile fra gli episcopati di Altemanno (1124-1149) e di Adelpreto (1156-1172). All'iniziativa di Altemanno si dovette appunto la riforma di S. Lorenzo, dove nel 1146 il vescovo insediò dei monaci perché vi vivessero «stabillius quam eatenus» secondo l'ordine e la regola dei benedettini di Vallalta (diocesi di Bergamo) (80). Altemanno operava in favore dei monaci una *tradicio* del monastero e dei suoi beni, limitandosi a trattenerne l'ordinazione degli abati. Se ricordava che il *regimen*, la *tuicio* e la *defensio* spettavano a lui e ai suoi successori, non escludeva la possibilità di appello alla Sede apostolica per ottenere protezione e aiuto, «quia sic est bona mea voluntas».

Non è certa invece la paternità di Altemanno sulla fondazione di S. Mi-

(75) Doc. cit. nella nota precedente.

(76) *Notariats-imbreviaturen*, I, 408 e 460 per *plebenda*, 136b, 345, 155, 190 e 452 per *prebatus* e *prebanus*.

(77) R. PREDELLI, *Antiche pergamene dell'abazia di S. Lorenzo in Trento*, «Archivio storico per Trieste, l'Istria e il Trentino», 3 (1884), doc. 1.

(78) TUB, I, 221.

(79) *Ib.*, 311.

(80) Doc. cit. supra, nota 77.

chele all'Adige. Per questa canonica regolare si dispone di tre compilazioni, due risalenti alla metà del XII secolo (A1 e A2), una al 1530 (B) ⁽⁸¹⁾, che riportano una serie di notizie tratte da documenti ora perduti riguardanti la consecrazione (29 settembre 1145), le concessioni vescovili e le donazioni di alcuni laici. Dei diversi atti menzionati non si può ricostruire l'esatta successione cronologica né si può dire con certezza se furono i conti di Appiano a promuovere la fondazione e ad assoggettarla all'episcopio, come vorrebbe la compilazione B. Ai conti di Bolzano, imparentati con gli Appiano, si dovette invece la fondazione della canonica di Au, conti che successivamente «obtulerunt eandem ecclesiam episcopatu et ecclesie Tridentine, ut sit illi subiecta sicut matris filia» ⁽⁸²⁾.

L'intervento di Altemanno in S. Lorenzo parrebbe attestare il suo concreto interesse per la riforma, tanto più che questo vescovo, traendo ispirazione dall'opera dell'arcivescovo di Salisburgo Corrado, aveva introdotto anche nella canonica di Suben (diocesi di Passau) fondata dai suoi avi la vita regolare, e molto probabilmente riformò il capitolo della cattedrale di Trento ⁽⁸³⁾. L'influenza che il circolo riformatore di Salisburgo esercitò anche in area trentina è accertata; come all'arcivescovo salisburghese, così anche ad Altemanno e ai suoi successori fu sostanzialmente estraneo l'*Eigenkirchenrechts-Denken* episcopale, la *traditio* all'episcopio delle fondazioni riformate non fu un momento essenziale della loro opera ⁽⁸⁴⁾, né fu loro familiare quel concetto di *libertas* del quale invece si avvalsero i vescovi renani nell'XI e nel XII secolo per garantire insieme all'espansione monastica il potenziamento politico-territoriale dell'episcopato ⁽⁸⁵⁾. Nonostante tutto ciò, sfuggono ancora troppi elementi per poter valutare complessivamente l'impegno riformatore di Altemanno ⁽⁸⁶⁾: sono oscuri ad esempio i motivi che lo indussero a scegliere per S. Lorenzo l'«or-

⁽⁸¹⁾ F. HUTER, *Die Gründungsaufzeichnungen von St. Michael an der Etsch*, «Archivalische Zeitschrift», 44 (1948), pag. 234.

⁽⁸²⁾ TUB, I, 311.

⁽⁸³⁾ S. WEINFURTER, *Salzburger Bistumsreform und Bischofspolitik im 12. Jahrhundert. Der Erzbischof Konrad I. von Salzburg (1106-1147) und die Regularkanoniker*, Köln-Wien 1975, pagg. 61-62 e 94.

⁽⁸⁴⁾ Per Salisburgo ib., pagg. 123 e 111. Sulla *traditio* si veda ad es. J. SEMMLER, *Die Klosterreform von Siegburg. Ihre Ausbreitung und ihr Reformprogramm im 11. und 12. Jahrhundert*, Bonn 1959, pagg. 181 segg.

⁽⁸⁵⁾ H. BÜTTNER, *Das Erzstift Mainz und die Klosterreform im 11. Jahrhundert*, «Archiv für mittelrheinische Kirchengeschichte», 1 (1949), pagg. 60-61; SEMMLER, *Die Klosterreform von Siegburg*, pagg. 185 segg.; H. BÜTTNER, *Bamberg*, in M. BECK - H. BÜTTNER, *Die Bistümer Würzburg und Bamberg in ihrer politischen und wirtschaftlichen Bedeutung für die Geschichte des deutschen Ostens*, Berlin 1937, pag. 315. Cfr. pure G. TABACCO, *Vescovi e monasteri, in Il monachesimo e la riforma ecclesiastica (1049-1122)*. Atti della quarta settimana internazionale di studio, Mendola, 23-29 agosto 1968, Milano 1971, pagg. 110-112.

⁽⁸⁶⁾ Stephan Weinfurter avanza l'ipotesi che Altemanno sia ricorso alla riforma come a un espediente estremo per mantenere il seggio episcopale, minacciato dall'accusa di simonia avanzata nei suoi confronti presso la curia papale: WEINFURTER, *Salzburger Bistumsreform*, pag. 94.

do et regula fratrum Valis alte»⁽⁸⁷⁾ e i rapporti giuridici instaurati con l'abbazia bergamasca.

Per quanto riguarda S. Lorenzo, le vicende successive paiono contrassegnate dallo sforzo di assicurare il monastero, di fatto o di diritto, al controllo episcopale, limitando le pretese di Vallalta. L'abate Lanfranco, il cui contrasto con i confratelli sfociò nel 1177 in un più ampio conflitto con Vallalta, alla quale Lanfranco giunse a negare l'obbedienza, fu una creatura vescovile, e come tale sostenuta, anche con la forza, da vescovo e canonici; prova ne sono le accuse degli altri monaci, secondo cui l'abate «cum canonicis die et noctu consiliabatur et machinabatur... mullum et molliebatur insidias» al punto da introdurre nel monastero il vescovo Salomone con altri chierici e laici armati⁽⁸⁸⁾, e la concreta opera d'intercessione di vescovo e canonici sulla quale egli potè contare⁽⁸⁹⁾. Nel 1214, poi, fu il vescovo a intervenire in modo diretto presso la S. Sede rivendicando apertamente la chiesa di S. Lorenzo in quanto «pertinente ad ipsum»⁽⁹⁰⁾.

Se nel 1146 Altemanno aveva riconosciuto all'abate di S. Lorenzo e ai suoi *officiales* il diritto di disporre dei beni del monastero «sine omni sua suororumque successorum suororum contradictione», quasi un secolo dopo l'abbazia risultava in regime per così dire di «amministrazione controllata», giacché l'alienazione di beni e diritti, necessaria per poter realizzare liquidi e così riedificare il monastero, era stata espressamente permessa dal vescovo e richiedeva la previa autorizzazione di Meraldo, «ad hoc constitutus a domino episcopo»⁽⁹¹⁾.

Nel 1183 Lucio III riconosceva a S. Lorenzo la pieve di Egna con lo *ius* ecclesiastico, e le chiese di Torbole e di S. Apollinare, quest'ultima definita «ecclesia cum capellis»⁽⁹²⁾. Nel secolo successivo lo *status* di pieve a tutti gli effetti di S. Apollinare non era del tutto pacifico, giacché se nel 1241, nel definire le decime spettanti alla pieve cittadina di S. Maria rispetto a quelle di S. Apollinare, si faceva riferimento solo al plebato della prima limitandosi per la seconda a parlare di *pertinencie*⁽⁹³⁾, in una lite del 1244 la parrocchialità di S. Apol-

(87) Non permette di risolvere il problema nemmeno la bibliografia su Vallalta, per la quale P. M. SOGLIAN, *L'archivio dell'abbazia di San Benedetto in Vallalta. Repertorio per una ricostruzione*, «Archivio storico bergamasco», 3 (1982), pagg. 316-318. V. pure A. SALA - G. SPINELLI, *La soggezione dell'abbazia di S. Lorenzo in Trento all'abbazia di S. Benedetto di Vallalta nel quadro dei rapporti fra Bergamo e Trento nel Medioevo*, in *Contributi alla storia della regione Trentino-Alto Adige. Miscellanea di studi storici per il X anniversario della rivista Civis e in onore di L. Menapace per l'80° genetliaco*, "Civis. Studi e testi", 29 (1986), suppl., pag. 59-77.

(88) PREDELLI, *Antiche pergamenе*, doc. 3.

(89) *Ib.*

(90) *Ib.*, doc. 6. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare dalle vicende successive (cessione del monastero e costruzione di uno nuovo, v. *infra*, nota 97), per il vescovo non si trattava di rivendicare una chiesa in abbandono, giacché in quegli anni i monaci abitavano ancora stabilmente in S. Lorenzo, come dimostrano gli atti coevi ivi stipulati: V. ZANOLINI, *Documenti del monastero di S. Lorenzo fuori le mura di Trento*, «Rivista tridentina», 2 (1902), pagg. 287-290.

(91) *Notariats-imbreviaturen*, I, 71, 86, 124, 192, 505, 314. L'autorizzazione vescovile è esplicita nei docc. 192 e 505 (da quest'ultimo è tratta la citazione relativa a Meraldo).

(92) L. SANTIFALLER, *Urkunden und Forschungen zur Geschichte des Trientner Domkapitels im Mittelalter*, I, Wien 1948, 6.

(93) ACTN, caps. 29, perg. 1241 agosto 8 e agosto 29.

linare, affermata dal monastero, veniva recisamente negata dai rappresentanti della pieve cittadina ⁽⁹⁴⁾. È probabile dunque che S. Apollinare all'epoca della lettera papale fosse una pieve in formazione ⁽⁹⁵⁾, la cui crescita si collegava allo sforzo colonizzatore del monastero ⁽⁹⁶⁾ ed era stata accelerata dal probabile trasferimento nel 1236, presso S. Apollinare, della comunità benedettina ⁽⁹⁷⁾: S. Apollinare assumeva importanza come pieve perché era diventata lo spazio vitale da difendere.

A questo punto S. Lorenzo, che il Voltelini definisce il monastero più in vista e di rango della diocesi ⁽⁹⁸⁾, non sembra godere di un vero prestigio e di grandi libertà: un profondo rapporto di protezione-soggezione lo lega al vescovo; esenzioni particolari non ne ha; non ha grandi ambizioni di cura d'anime, cura che esso esercita in due sole pievi una delle quali, divenuta sede di residenza della comunità, deve tenacemente difendere.

Per le due canoniche regolari emerge evidente, più che l'azione vescovile, l'interesse dei laici. Da chiunque sia partita l'iniziativa di fondazione, certo i conti di Appiano svolsero un ruolo di primo piano nel dotare S. Michele all'Adige e nel favorire le donazioni da parte di propri ministeriali o di personaggi ad essi legati ⁽⁹⁹⁾; e forse essi non furono neppure estranei all'iniziale concessione a S. Michele della cura d'anime sul vicino mercato, delle cui case essi avevano donato il censo, né alla successiva incorporazione della pieve del Giovo ⁽¹⁰⁰⁾, nel piviere della quale giaceva la canonica e di cui essi erano avvocati ⁽¹⁰¹⁾.

⁽⁹⁴⁾ ACTN, *Archivio della Prepositura di S. Lorenzo*, T. II, n. 34 (1244 luglio 28), e T. IV, n. 25 (1245 giugno 11). La lite riguardava la decima di un'ischia posta nella *campane*a di S. Lorenzo presso l'Adige «per medium ecclesiam Sancti Martini», cioè nel nuovo borgo sorto intorno all'ospedale di S. Martino. Sull'interferenza di canoniche e monasteri nella cura d'anime soprattutto in zone di nuova espansione urbana, e sui conseguenti conflitti con il capitolo cattedrale titolare della cura d'anime cittadina, v. il caso di Pisa in M. RONZANI, *L'organizzazione della cura d'anime nella città di Pisa (secoli XII-XIII)*, in *Istituzioni ecclesiastiche nella Toscana medioevale*, Galatina 1980, pagg. 35-57.

⁽⁹⁵⁾ Nel privilegio papale del 1183 è riconosciuta a S. Lorenzo la decima di Romagnano, la cui cappella nel 1244 risulta dipendente da S. Apollinare (doc. cit. supra, nota 92). Si potrebbe perciò pensare che, alla data del privilegio, Romagnano non fosse ancora assoggettata a S. Apollinare (che bisogno altrimenti ci sarebbe stato di nominare indipendentemente la sua decima?), e che alla valorizzazione di S. Apollinare avesse contribuito proprio S. Lorenzo con l'attribuirle proprie decime. Tanto più che, dalle affermazioni del procuratore di S. Lorenzo durante la lite del 1244-1245, risulta chiaro il tentativo di far rientrare la *campane*a del monastero nel piviere di S. Apollinare.

⁽⁹⁶⁾ Sforzo affermato da alcuni testi nel corso della lite citata.

⁽⁹⁷⁾ Nel 1236 si stava costruendo un nuovo monastero «in iscla Atesis, in contrata de Molinario» (*Notariats-imbreviaturen*, I, 71); il vecchio era stato ceduto ai domenicani (TUB, III, 1032). La dimora presso S. Apollinare, affermata dal Voltelini (*Beiträge*, pag. 69), può essere ipotizzata sulla base di un atto di conferma di una vendita, stipulato dai monaci nella chiesa suddetta (*Notariats-imbreviaturen*, I, 314b).

⁽⁹⁸⁾ VOLTELINI, *Beiträge*, pag. 66.

⁽⁹⁹⁾ Cioè del «nobilis homo» Errando, che operò una donazione «per manus Crimoldi cuiusdam nobilis de Epan», e di Herebort de Guvele, ministeriale del conte Enrico: TUB, I, 221.

⁽¹⁰⁰⁾ HUTER, *Die Gründungsaufzeichnungen*, pagg. 241-242.

⁽¹⁰¹⁾ TUB, I, 221.

Prima del 1166 gli Appiano subentrarono anche nell'avvocazia della canonica di Au ⁽¹⁰²⁾. Essi, che insieme all'avvocazia su S. Michele e S. Maria di Au vantavano alcuni diritti sul monastero di S. Lorenzo acquisiti forse prima della sua riforma e ancora nel 1235 operanti ⁽¹⁰³⁾ (il Bonelli e il Voltelini pensano a diritti di advocazia) ⁽¹⁰⁴⁾, erano così riusciti ad assicurarsi il controllo dei tre maggiori enti ecclesiastici della diocesi. E ciò proprio in un periodo estremamente delicato della loro storia (la metà del XII secolo), che li vide impegnati in una lotta estenuante con i conti del Tirolo i quali, ottenuta l'avvocazia dell'episcopato, finirono poi col prevalere ⁽¹⁰⁵⁾.

Come per le pievi, il problema è dunque, ancora una volta, quello dei rapporti con l'elemento signorile: solo le ricerche in questa direzione contribuiranno a dare un senso concreto al rapporto giuridico, espresso in termini di *regimen, tuicio et defensio* per S. Lorenzo e di *subiectio* per le due canoniche, stretto dall'episcopio con enti che molto dovevano al favore signorile; solo per questa via si potrà cogliere anche il valore di un privilegio come quello del 1166 per Au, con il quale Federico I «iuxta consilium Alberti Tridentini episcopi et advocatorum» appunto riconosceva l'avvocazia agli Appiano e la soggezione «sicut matri filia» al vescovo; solo così si potrà stabilire se e in che misura potè realizzarsi in area trentina una convergenza aristocrazia-episcopato, regno-episcopato e aristocrazia-monachesimo ⁽¹⁰⁶⁾, e precisare quindi le direttive dell'azione vescovile.

4. *Le fondazioni ospedaliere*

In contrasto con la scarsità di fondazioni monastiche e canonicali sta la diffusione di ospedali. Concentrati fra la fine del XII e i primi decenni del XIII secolo, essi in maggioranza sorsero lungo la via dell'Adige e presso alcuni passi ⁽¹⁰⁷⁾; di qui la loro importante funzione economica e politica ⁽¹⁰⁸⁾, alla quale si divenne particolarmente sensibili se nei contratti d'affitto sudtirolesi gli ospedali finirono per essere accomunati ed esplicitamente menzionati accanto ai

⁽¹⁰²⁾ TUB, I, 311. Per l'avvocazia su S. Michele all'Adige VOLTELINI, *Beiträge*, pag. 74.

⁽¹⁰³⁾ BONELLI, II, 83.

⁽¹⁰⁴⁾ BONELLI, II, pag. 576, nota f. VOLTELINI, *Beiträge*, pag. 67.

⁽¹⁰⁵⁾ J. RIEDMANN, *Die Beziehungen der Grafen und Landfürsten von Tirol zu Italien bis zum Jahre 1335*, Wien 1977, pag. 8.

⁽¹⁰⁶⁾ TABACCO, *Vescovi e monasteri*, pagg. 105-107 (partic. pag. 105).

⁽¹⁰⁷⁾ Una panoramica in VOLTELINI, *Beiträge*, pagg. 81-95. Sugli ospedali di passo, recentemente L. SCHMUGGE, *Die Anfänge des organisierten Pilgerverkehrs im Mittelalter*. «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken», 64 (1984), pagg. 40-46.

⁽¹⁰⁸⁾ G. SERGI, «*Domus Montis Cenisii*». *Lo sviluppo di un ente ospedaliero in una competizione di poteri*, «Bollettino storico-bibliografico subalpino», 70 (1972), pagg. 435-437; ID., *Potere e territorio lungo la strada di Francia. Da Chambéry a Torino fra X e XIII secolo*, Napoli 1981, pagg. 95-112.

potentes laici e agli ecclesiastici ai quali non si doveva vendere il proprio dominio utile ⁽¹⁰⁹⁾.

Ciò parrebbe spiegare la propensione dei vescovi a promuovere le fondazioni ospedaliere ⁽¹¹⁰⁾ e, nel caso di ospedali nati per iniziativa laica, a collegarli alla cattedra vescovile avocando a sè l'istituzione del rettore o assicurandose ne l'avvocazia ⁽¹¹¹⁾. Quest'ultimo diritto fu ricercato e rivendicato con cura gelosa contro la rapacità di altri avvocati ⁽¹¹²⁾, e si accompagnò, in almeno due casi, alla riserva di ogni giurisdizione sia nello spirituale sia nel temporale ⁽¹¹³⁾.

Contrariamente alla tendenza che Joseph Avril ha riscontrato nella Francia occidentale e che è confermata da disposizioni conciliari ⁽¹¹⁴⁾, i vescovi trentini cercarono di svincolare gli ospedali dalla soggezione alle pievi. Così, in almeno quattro casi, S. Maria di Senale (prima del 1184-1185), S. Tommaso fra Arco e Riva (1194), S. Ilario di Stroparolo (1197) e S. Margherita fra Marco e Ala (1214), essi concessero agli ospedali la libertà dalle pievi nel cui piviere essi venivano a trovarsi, mentre all'ospedale di Lengmoos fu addirittura sottoposta la pieve di Ritten (1214) ⁽¹¹⁵⁾.

Poiché sfugge ancora la realtà viva della pieve, e delle pievi coinvolte in particolare, non è facile valutare concretamente il senso di questa «libertà», che nei documenti non è molto esplicita ma che doveva in qualche modo investire anche la *cura animarum* ⁽¹¹⁶⁾. Un'ipotesi tutta da verificare è che per suo tra-

⁽¹⁰⁹⁾ *Notariats-imbreviaturen*, I, 694, 784, 663, 694, 938; II, 334, 335, 354, 443, 445, 516. La clausola suona così: *facoltà di vendere a chiunque «excepto hospitalensibus, ecclesiis, locis religiosis, militibus qui impediunt fictum locatoribus»* (II, 443).

⁽¹¹⁰⁾ Gli ospizi di sicura fondazione vescovile sono: S. Croce in Trento (vescovo Salomone), S. Martino presso Trento (Corrado da Beseno), S. Margherita fra Marco e Ala e quello di Lengmoos (Federico Vanga). Di fondazione laica: S. Tommaso fra Riva e Arco (Odolrico d'Arco) e l'ospizio dei Teutonici presso Bolzano (Giroldo da Bolzano e la moglie Matilde). Di fondazione incerta sono: S. Nicolò sotto S. Apollinare, S. Ilario di Stroparolo, S. Maria di Senale, S. Martino di Castrozza, S. Maria di Campiglio, S. Tommaso di Romeno, S. Leonardo di Sarno.

⁽¹¹¹⁾ Nel 1194 il vescovo Corrado si riservò l'*institutio* del rettore nell'ospedale di S. Tommaso fra Arco e Riva (*Codex Wangianus*, 57), e il Vanga nel 1215, prima di cedere ai Crociferi l'ospizio di S. Leonardo di Sarno, trattene «*omne ius, tam avocaciam quam patronatus*» (TUB, II, 684). Spettava al vescovo trentino anche l'avvocazia di S. Maria di Senale e di S. Giovanni dei Teutonici (TUB, I, 509 e II, 543), oltre a quella degli ospizi di fondazione vescovile.

⁽¹¹²⁾ È con questa preoccupazione che nel 1199 Corrado da Beseno concesse all'ospizio di Senale il «privilegio» di non aver come avvocato altri che il vescovo (TUB, I, 509).

⁽¹¹³⁾ Dell'ospedale di S. Margherita il Vanga si riservò lo «*ius patronatus, fundacionis et avocacie, aliarumque iurisdictionum hominum*»; dell'ospedale di S. Leonardo di Sarno, «*omne iurisdictionem tam in spiritualibus quam in temporalibus*» (*Codex Wangianus*, 125 e TUB, II, 684).

⁽¹¹⁴⁾ J. AVRIL, *Moines, chanoines et encadrement religieux des campagnes de l'Ouest de la France (fin XII^e-début XIII^e siècle)*, in *Istituzioni monastiche e istituzioni canonicali in Occidente (1123-1215)*, Atti della settima settimana internazionale di studio, Mendola, 28 agosto - 3 settembre 1977, Milano 1980, pagg. 669-670.

⁽¹¹⁵⁾ Rispettivamente, TUB, I, 418; *Codex Wangianus*, 57; BONELLI, IV, pagg. 40-41; *Codex Wangianus*, 125 e 124.

⁽¹¹⁶⁾ Lo si potrebbe dedurre «in negativo» dal divieto opposto ai Teutonici di amministrare il battesimo, di dare sepoltura a chiunque non fosse ospite o frate, di provvedere nello spirituale al *populus* della pieve di Bolzano (TUB, II, 543). Per l'ostilità nei confronti di quest'ordine v. infra, testo corrispondente alle note 120-121.

mite s'intendesse rafforzare il rapporto diretto ed esclusivo fra vescovo e ospedali, evitando impacci e interferenze locali. Nel caso di S. Ilario di Stroparolo, ad esempio, la fondazione ospedaliera sembrerebbe diventare uno strumento per la valorizzazione economica del territorio e al tempo stesso un mezzo per il recupero o il potenziamento dell'autorità vescovile in sede locale. Difatti S. Ilario, che aveva ottenuto la libertà e l'esenzione «ab omni iurisdictione alicuius plebis de Valle Lagarina» e la *communitas* nei campi e nei pascoli delle tre pievi confinanti, divenne per il vescovo il «pretesto» per istituire un mercato annuale controllato dal gastaldo di Predaglia o da un altro nunzio vescovile, al quale doveva render ragione chiunque, servo o libero o «de masnata» che fosse (117). E che queste disposizioni vescovili suscitassero una larvata forma di dissidenza risulta dalla non unanimità dei *milites* chiamati a darvi il loro consenso.

Più scontata la resistenza all'espansione ospitaliera in area urbana da parte del capitolo cattedrale, che controllava la pieve cittadina di S. Maria: nel 1197 i canonici, temendo che l'ospizio di S. Martino fondato dal vescovo potesse ledere i diritti della chiesa matrice, lo rivendicarono «iure feudi», accontentandosi poi dell'assicurazione che esso non avrebbe mai goduto dello «ius plebis» né del diritto di sepoltura (118).

Nel periodo considerato solo tre ospedali entrarono a far parte di un ordine. Nel 1183 fu il vescovo Salomone ad accogliere i Crociferi cedendo loro un terreno edificabile presso la città, così come nel 1215 fu il Vanga a offrir loro l'ospedale di S. Leonardo di Sarno (119). Anche in questi casi però era assicurata la soggezione immediata all'episcopio, alla quale per S. Leonardo si aggiunse anche la riserva di «ogni diritto e ogni giurisdizione sia nello spirituale sia nel temporale», oltretutto della consueta avvocazia.

L'altro ordine che si inserì nella diocesi fu quello dei Cavalieri teutonici. Il loro ospedale, costruito presso Bolzano ai primi del Duecento, era di fondazione privata, e nel 1202 il vescovo Corrado interveniva quando i suoi fondatori avevano già espresso l'intenzione di affidarlo all'ordine teutonico. Corrado negava all'ospedale le decime delle terre che avesse ricevuto o che fossero state lavorate dai frati, garantendone la riscossione ai primitivi proprietari, fossero essi ecclesiastici o laici; negava la sepoltura di chi non fosse vissuto nell'ospedale come ospite o frate e qualunque cura d'anime che potesse attentare all'integrità dei diritti della pieve di Bolzano, sottolineando più volte la soggezione all'episcopato (120). Era forse diverso il rapporto con la pieve e particolare la situazione locale; certo l'estrema diffidenza vescovile, espressa in divieti martellanti, non trova una facile spiegazione, e non si può escludere che il vescovo te-

(117) BONELLI, IV, pagg. 40-41. Sono i *milites* della Val Lagarina, di Mori, Beseno e Trento.

(118) *Codex Wangianus*, 61.

(119) *Ib.*, 61 e 129.

(120) TUB, II, 543. Più tardi invece la situazione si capovolve, e all'ospedale fu annesso quello di Lengmoos, cui era stata incorporata la pieve di Ritten (VOLTELLINI, *Beiträge*, p. 94).

messe di veder intaccata la pienezza dei propri diritti di ordinario diocesano da parte di un ordine che, nato da appena un lustro, andava modellandosi su quello potente dei Templari ⁽¹²¹⁾, i cui ampi privilegi avevano da tempo suscitato le reazioni allarmate dei vescovi ⁽¹²²⁾.

Assecondando probabilmente la sua «vocazione stradale», e cioè la tendenza al controllo viario in un'area di strada per eccellenza quale fu quella del Brennero ⁽¹²³⁾, l'episcopato trentino fu dunque favorevole alle fondazioni ospedaliere e cercò di stabilire con esse un rapporto diretto, che scavalcasse le pievi tramite l'esonazione ed evitasse l'ingerenza laica tramite la riserva dell'avvocazia. Unica eccezione i Teutonici, che al loro arrivo furono letteralmente bloccati e isolati.

5. Il capitolo cattedrale fra collaborazione e concorrenza

Hans Voltolini dedica alle strutture del capitolo cattedrale trentino un'analisi approfondita, nel corso della quale vengono considerate la mensa e la sua amministrazione, la legislazione statutaria, le varie dignità e le loro prerogative, il numero e le modalità di elezione dei canonici. In base all'esame dei rapporti con il vescovo, e in particolare dei casi in cui era necessario il consenso canonico, Voltolini può affermare che il capitolo venne affiancandosi al vescovo come suo «consulente», e finì con l'esercitare la sua influenza sull'amministrazione ecclesiastica e temporale della diocesi ⁽¹²⁴⁾.

Del tutto convinti del ruolo che il capitolo svolse in tal senso, e che trova una significativa corrispondenza nelle vicende di altri *Hochstifte* di città vescovili sedi di principato ⁽¹²⁵⁾, s'intende qui porre in rilievo lo stretto e dialettico

⁽¹²¹⁾ D. SEWARD, *The Monks of War. The Military Religious Orders*, London 1972, pag. 91.

⁽¹²²⁾ Le loro recriminazioni erano state accolte in qualche modo dal can. 9 del III concilio lateranense: M. MACCARRONE, *Primato romano e monasteri dal principio del secolo XII ad Innocenzo III*, in *Istituzioni monastiche*, pagg. 104-105, e R. FOREVILLE, *Monachisme et vie commune du clergé dans les conciles oecuméniques et généraux (1123-1215)*, ib., pagg. 40-41.

⁽¹²³⁾ Sul binomio strade-potere, oltre alla bibliografia cit. nella nota 108, G. SERGI, *Monasteri sulle strade del potere. Progetti di intervento sul paesaggio politico medievale fra le Alpi e la pianura*, «Quaderni storici», n.s., 21 (1986), pagg. 33-56, che per valutare l'iniziativa del potere rispetto al territorio adotta come osservatorio privilegiato i monasteri. Sul «sistema del Brennero» in particolare, J.E. TYLER, *The Alpine Passes. The Middle Ages (962-1250)*, Oxford 1930, pagg. 111-142. Considerazioni dal punto di vista economico sul Brennero, primo dei passi alpini per volume di traffici, in H. HASSINGER, *Zur Verkehrsgeschichte der Alpenpässe in der vorindustriellen Zeit*, «Vierteljahrsschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte», 66 (1979), pagg. 448-450.

⁽¹²⁴⁾ VOLTELINI, *Beiträge*, pag. 59: «Dadurch trat das Capitel dem Bischof als Rath zur Seite und erlangte Einfluss auf die kirchliche und weltliche Verwaltung der Diocese».

⁽¹²⁵⁾ J. OSWALD, *Das alte Passauer Domkapitel. Seine Entwicklung bis zum dreizehnten Jahrhundert und sein Wahlkapitulationswesen*, München 1933; E. F. BISKAMP, *Das Mainzer Domkapitel bis zum Ausgang des 13. Jahrhunderts*, Diss. Marburg 1909; O. LEUZE, *Das Augsburger Domkapitel im Mittelalter. Ein Beitrag zur Verfassung- und Verwaltungsgeschichte der deutschen Domkapitel*, Diss. Tübingen, Augsburg 1909.

rapporto che, almeno fino alla metà del Duecento, unì le due istituzioni, l'episcopato e il capitolo.

Il processo di divisione dei beni tra le due mense era avvenuto piuttosto tardi, e secondo la convinzione più diffusa s'era concluso nel 1147⁽¹²⁶⁾. Però ancora nel Duecento il vescovo partecipava alla mensa capitolare, come testimonia uno statuto del 1242 che, sancendo il passaggio al regime prebendale, insieme alle 28 prebende canonicali elencava una «prebenda episcopatus»⁽¹²⁷⁾. Grazie ad essa il vescovo continuava quindi a mantenere una voce in capitolo.

In linea di principio il vescovo poteva disporre, seppure con il consenso del capitolo, di chiese a quest'ultimo appartenenti, e di fatto tendeva a disporre a suo arbitrio: è quanto risulta da una sentenza del 1160 relativa all'elezione sacerdotale nella chiesa di Fornace dipendente dalla pieve del Pinè, di collazione capitolare, che il vescovo Altemanno aveva arbitrariamente assegnato ai locali signori e che i canonici rivendicavano⁽¹²⁸⁾. Ma ancora nel 1226 un canonico riconosceva i diritti vescovili «in spiritualibus» e «in temporalibus» su chiese spettanti al capitolo per il fatto che «maior canonicus est dominus episcopus»⁽¹²⁹⁾. Il valore di questa testimonianza isolata, al di là della sua effettiva rispondenza con la realtà⁽¹³⁰⁾, sta nell'essere espressa proprio da un canonico in un momento in cui i capitoli cattedrali andavano piuttosto emancipandosi dall'episcopato, nei confronti del quale cercavano di difendere la propria autonomia⁽¹³¹⁾. La procedura seguita nel 1236 dai canonici nello scambiare con la canonica di Au la pieve di Appiano (scambio che poi venne invalidato) fa pensare che spettasse comunque al vescovo conferire la cura d'anime, giacché i canonici cedettero sì la pieve «cum capellis et filiis ecclesie», ma fu il vescovo che, nel confermare lo scambio, «curam animarum in dictum dominum prepositum et eius socium syndicum pro dicta ecclesia recipientem contulit»⁽¹³²⁾.

La coscienza di costituire un'inscindibile unità era stata rafforzata dall'elezione, frequente dalla metà del XII secolo in poi, di decani capitolari al

⁽¹²⁶⁾ I. ROGGER, *La costituzione dei «colonnelli». Un antico statuto del Capitolo di Trento e il passaggio dalla amministrazione comune al regime prebendale (s. XIII-XIV)*, «Studi trentini di scienze storiche», 34 (1955), pagg. 203-204.

⁽¹²⁷⁾ *Ib.*, pagg. 219 e 206-207.

⁽¹²⁸⁾ SANTIFALLER, *Urkunden*, 2. I giudici riconobbero le ragioni dei canonici negando validità alla concessione di Altemanno perché fatta senza il consenso del capitolo.

⁽¹²⁹⁾ TUB, III, 865. Erano di collazione capitolare la pieve urbana di S. Maria, le pievi di Appiano e del Pinè, cui si aggiunse nel XIII secolo quella di Meltina. Nel 1242 il capitolo risulta controllare anche la chiesa cittadina di S. Pietro e quella di S. Maria Maddalena di Vadena (ROGGER, *La costituzione dei «colonnelli»*, pag. 209).

⁽¹³⁰⁾ Altri tre canonici infatti riconoscono al vescovo solo i diritti «in spiritualibus» rivendicando al capitolo il diritto di collazione. Si confronti tuttavia la situazione del capitolo cremonese, che a lungo mantenne un'unica mensa e un unico archivio con l'episcopio: V. TIRELLI, *Gli inventari della biblioteca della cattedrale di Cremona (sec. X-XIII) e un frammento di un glossario latino del secolo X*, «Italia medioevale e umanistica», 7 (1964), pag. 52 segg.

⁽¹³¹⁾ C. D. FONSECA, *Canoniche regolari, capitoli cattedrali e «cura animarum»*, in *Pievi e parrocchie*, pag. 267.

⁽¹³²⁾ *Notariats-imbreviaturen*, I, 345.

seggio vescovile ⁽¹³³⁾, e per converso dalla nomina di canonici ad arcipreti delle pievi di collazione episcopale ⁽¹³⁴⁾. Quanto l'episcopato, in questa collaborazione, fosse condizionato o condizionante è difficile stabilire, tanto più che fino alla seconda metà del Duecento non si hanno indizi sulle modalità di elezione dei canonici, né quindi sull'eventuale interferenza vescovile.

Il Voltelini enfatizza la necessità del consenso capitolare nei negozi giuridici più importanti, consenso che si espresse talvolta anche diplomaticamente con la redazione di un particolare *Willebrief* e con l'apposizione di un proprio sigillo ⁽¹³⁵⁾. È però il caso di ricordare che il *Willebrief* fu documento tardivo, e che ad esempio il compromesso del 1226 tra i canonici di Trento e il vescovo di Coira riguardante il giuspatronato sulle chiese di S. Giovanni del Tirolo e S. Martino di Passiria, oltre ai sigilli dei contraenti, conteneva anche un «sigillum episcopi Tridentini apensum... de voluntate parcium» ⁽¹³⁶⁾: se il vescovo di Coira considerava ciò un'ulteriore garanzia dell'accordo, anche il capitolo trentino non poteva non sentirsi più protetto avendo alle spalle l'autorità del proprio vescovo.

Unità dialettica si è detto. E infatti la conflittualità ci fu, come dimostrano le liti per la chiesa di Fornace o per l'ospizio di S. Martino, e culminò nell'opposizione del capitolo al ritorno del vescovo Corrado da Beseno, che dopo aver rinunciato all'episcopato intendeva riprendere la sua carica (1205) ⁽¹³⁷⁾. Con il capitolo si mobilitò un vasto schieramento di forze, che metteva in stato d'accusa tutta una politica, le cui linee sono ancora lontane dall'essere precisate. Ciò comunque dimostra come la convivenza fra capitolo ed episcopato fosse in un equilibrio precario, condizionato da fattori diversi, politici, economici, e certamente anche personalistici. Un'indagine allargata, che guardi ai modi concreti della coesistenza, alle persone e agli interessi di cui furono portavoce permetterà di misurare puntualmente la dialettica delle due forze, all'interno di questa loro instabile unità.

6. *Federico Vanga «presul clarissimus», e una conclusione non conclusiva*

Chiusasi la parentesi di Corrado da Beseno, il nuovo vescovo Federico Vanga inaugurò «una restaurazione generale del potere vescovile» ⁽¹³⁸⁾, che

⁽¹³³⁾ Nel periodo preso qui in considerazione, erano stati decani i vescovi Salomone, Alberto e Corrado da Beseno; Federico Vanga era stato canonico di Augusta e decano del capitolo di Bresanone (*Monumenta*, I, pagg. 67, 71-72, 75).

⁽¹³⁴⁾ V. ad esempio il caso di Martino arciprete di Lagari (1210) (*Codex Wangianus*, 92); di Udalrico de Porta arciprete del Bannale (episcopato Vanga); di Zanebello e Massimiano, rispettivamente pievani di Cloz (e poi di Arco) e di Volano (episcopato Alberto da Campo): VOLTELINI, *Beiträge*, doc. 2, pagg. 165-168. Sul significato di nomine di questo genere, ma per il XII secolo VIOLANTE, *Pievi e parrocchie*, pag. 723.

⁽¹³⁵⁾ VOLTELINI, *Beiträge*, pag. 63.

⁽¹³⁶⁾ TUB, II, 860.

⁽¹³⁷⁾ V. la bibliografia cit. in *Monumenta*, I, pagg. 73-75.

⁽¹³⁸⁾ *Ib.*, pag. 76.

passava attraverso il controllo delle forze signorili, il tentativo di limitare le aspirazioni autonomistiche dei ceti eminenti urbani, la riorganizzazione amministrativa (139). La più alta espressione di tale opera fu il *Liber Sancti Vigili*, detto anche *Codex Wangianus*, il grande cartulario nel quale vennero registrati e messi per iscritto i diritti della sede episcopale e che, secondo le categorie della moderna critica documentaria (140), si può considerare il vero «monumento» del Vanga.

La restaurazione politica ed economica si riflesse anche in campo ecclesiastico. Ne può essere prova lo statuto del 1208, dalla cui formulazione, si pensi all'«interdicimus ne clerici nostre diocesis eligant decanos, archipresbiteros, confratres, sine voluntate domini episcopi», appare un *climax* che inquadra tutti i chierici della diocesi - decani, arcipreti, confratelli -, e tutti li sottopone alla superiore autorità vescovile, «quia talis electio specialiter spectat ad nos». Lo statuto viene ricordato in occasione di liti insorte tra il vescovo e alcune pievi di collazione episcopale, ma nelle versioni dei vari testimoni esso sembrerebbe voler estendere la sua efficacia a tutte le chiese della diocesi, indipendentemente dalla loro appartenenza. Il Vanga intendeva cioè affermare un principio valevole per tutta la «sua» diocesi, riconoscendo come uniche isole giurisdizionali i monasteri e le canoniche. Del resto solo sei anni dopo egli giunse, come si è detto, a rivendicare anche la chiesa del monastero di S. Lorenzo in quanto «pertinente ad ipsum».

L'impressione che si potrebbe trarre dalle osservazioni fin qui svolte è quella di un governo vescovile «dirigista», che cerca di funzionare intervenendo attivamente nell'elezione dei chierici, dal più alto grado della gerarchia all'infimo; che, in una diocesi mantenutasi sufficientemente compatta e non intaccata da esenzioni, pare controllare, con intensità e forme diverse, monasteri e canoniche, e che al tempo stesso stimola e favorisce le fondazioni ospedaliere, esperienze di punta sul piano della spiritualità e insieme valide anche in campo economico, libere e forse un tantino anarchiche se di fondazione privata, ma docili all'accoglienza nelle maglie istituzionali.

Era un dirigismo però che doveva fare i conti con altre importanti protagoniste, le forze signorili. Di esse è talvolta emerso il dinamismo anche in campo ecclesiastico, dai conti di Appiano, che controllavano i tre maggiori enti religiosi della diocesi, a Ropreto da Salorno, ai Bissolo da Caldaro. Il discorso va dunque ampliato in direzione del più vasto rapporto che l'episcopato intrattene proprio con queste forze, secondo un programma che comprenda il censimento dei diritti e dei beni ecclesiastici in possesso delle grandi famiglie e delle loro masnade, la cronologia degli acquisti e la schedatura dei nomi pre-

(139) I. ROGGER, *Frédéric de Wangen*, in *Dictionnaire d'Histoire et de géographie ecclésiastique*, 18, Paris 1977, coll. 1176-1177.

(140) LE GOFF, *Documento/monumento*, pag. 46.

senti nella gerarchia ecclesiastica, allo scopo di vedere concretamente con, senza e attraverso chi il vescovo gestiva e spartiva i suoi poteri *ex officio*.

Rapporti di forza mutevoli e complessi, intrecciarsi di poteri giudiziari, amministrativi, politici, ecclesiastici: le istituzioni ecclesiastiche espressero, com'è noto ⁽¹⁴¹⁾, anche questo, e solo in un orizzonte così dilatato si potrà tentare, del rapporto vescovo-istituzioni ecclesiastiche in area trentina, un bilancio pressoché complessivo.

⁽¹⁴¹⁾ VIOLANTE, *Il monachesimo cluniacense*, pag. 10.

RIASSUNTO — *Vengono considerati i rapporti di dipendenza, indipendenza e concorrenza instauratisi fra l'episcopato e gli enti ecclesiastici della diocesi di Trento. L'analisi muove dal vescovo Udalrico II (1022-1055), fautore di un episcopalismo che si esprime sul piano sia ideologico sia dell'azione concreta, per poi passare, per i secoli XII-XIII, all'organizzazione territoriale della cura d'anime, alla presenza monastica, canonica, ospedaliera, al capitolo cattedrale. Il lavoro si chiude con il vescovo Federico Vanga (1207-1218), figura esemplare di quell'orientamento «dirigista» che i presuli trentini impressero al loro governo diocesano.*

ZUSAMMENFASSUNG — *Thema der Studie sind die Beziehungen (Modalitäten von Abhängigkeit und Freiheit sowie Konkurrenzverhalten), die das Bistum Trient zu den anderen geistlichen Stiftungen anknüpfte. Ausgangspunkt der Betrachtung sind Ideologie und praktische Tätigkeit von Bischof Udalric II (1022-1055). Des Weiteren werden das Pfarreystem, die Verknüpfung der Klöster, Chorherrenstifte, Hospitaller und des Domkapitels mit dem Bistum analysiert. Als eine der wesentlichen Gestalten erscheint der Bischof Friederich von Wangen (1207-1218), der hier in exemplarischer Weise vorgestellt wird.*

RÉSUMÉ — *On considère les rapports de dépendance, indépendance, et concurrence instaurées entre l'épiscopat et les institutions ecclésiastiques de la diocèse de Trente. L'analyse s'écoule de l'évêque Odalric II^e (1022-1055), qui manifesta sur le plan idéologique et de l'action un esprit «épiscopalistique», à l'organisation territoriale de la «cura animarum» aux XII^e et XIII^e siècles, et aussi à la présence monastique, canoniale, hospitalière, enfin au chapitre cathedral. On conclue en esquissant la figure de l'évêque Frédéric de Wangen (1207-1218), qui explique clairement le rôle de protagoniste joué par l'épiscopat dans la diocèse de Trente.*

SUMMARY — *The relationships of subjection, independence and competition between the episcopate of Trent and the other ecclesiastical institutions of diocese are the objects of this study. At the beginning is described the figure of Udalric II, who expressed his peculiar «episcopalistic» tendency both in an ideological sense and in his actual practice. The study goes on by considering the territorial organization of the «cura animarum», the presence of monasteries, collegiate churches, hospitals, finally the functions and the power of the cathedral chapter. At the end the attention is drawn on the bishop Frederick Vanga (1207-1218), the best model of the managerial government, that the bishops exercised in Trent.*